



COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49	DEL 30/06/2021
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:14** dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 11684 del 25/06/2021 ed integrato con protocollo n. 11746 del 28/06/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **16** ed assenti n. **1** come di seguito riportato:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
sindaco	ZACCHEI EDO	Si	
consigliere	BERNARDINI CECILIA	Si	
consigliere	DONDI FEDERICO	Si	
consigliere	FARSI FRANCO	Si	
consigliere	DINI LUCIANO	Si	
consigliere	CALABRIA BARBARA		Si
consigliere	BURACCHI ALBERTO SIMOES	Si	
consigliere	FEI LEOPOLDO	Si	
consigliere	PERICOLI COSETTA	Si	
consigliere	ROMOLI ANNAMARIA	Si	
consigliere	GRAZIANI DANIELE	Si	
consigliere	GIALLI FRANCESCO	Si	
consigliere	BIRIBO' MARCELLA	Si	
consigliere	SAVELLI MATTIA	Si	
consigliere	ROGGI TATIANA	Si	
consigliere	PAPA REBECCA	Si	
consigliere	RAPPUOLI ANGELINA	Si	

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:

	Presente	Assente
1 Bagnoli Gianni	X	
2 Buracchi Carlo	X	
3 Cottone Rosa	X	
4 Ferretti Alessandro	X	

Assume la presidenza Edo Zacchei, assistito dal Segretario Generale Annalisa Chiacchio, preposto alla redazione del verbale ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto del Comune.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- c) manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Zoom

Indi riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Scrutatori Sigg.ri: Daniele Graziani, Francesco Gialli, Mattia Savelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto: "Art. 79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute consiliari"

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 19 marzo 2020 recante "Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid 19. Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza a seguito del D.L. 17 marzo 2020 n. 18";

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati:

- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema "Civilia Next";
- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale"

VISTA, in merito all'oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell'Area Funzionale Finanziaria dalla quale si desume:

CHE è stato esaminato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

CHE è stata esaminata la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

CHE sono stati letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

CHE è stato esaminato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

CHE è stato esaminato il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CHE è stato esaminato l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

CHE, considerato il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare le modifiche regolamentari intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta;

CHE, si ritiene di confermare anche per l'anno 2021 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:

- la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;
- l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2020 e sarà riconosciuta per gli anni 2021 – 2022;
- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno

2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate “slot machine”, su domanda degli interessati, opportunamente documentata;

- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;

CHE si ritiene di prevedere per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 80% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21A - 25 - 26 - 27 - 28, della categoria 4 limitatamente ai distributori di carburante, della categoria 21 limitatamente ai forni/panifici, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze con non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti;

CHE l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **2.847.761,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l'adozione di apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si' come espressi in calce alla relazione dell'Area Funzionale Finanziaria dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;

VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta dell'Area Funzionale Finanziaria, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:

- Presenti	n. 16
- Votanti	n. 16
- Astenuti	n. ==
- Favorevoli	n. 11
- Contrari	n. 5 (Biribò, Savelli, Papa, Roggi, Rappuoli)

D E L I B E R A

1) - di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2021, come risultanti da prospetto allegato per farne parte integrale e sostanziale;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

5. di confermare anche per l'anno 2020 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:

- la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti , a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;

- l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2020 e sarà riconosciuta per gli anni 2021 – 2022;

- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate "slot machine", su domanda degli interessati, opportunamente documentata;

- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;

6. di prevedere per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 80% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21A - 25 - 26 - 27 - 28, della categoria 4 limitatamente ai distributori di carburante, della categoria 21 limitatamente ai forni/panifici, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze con non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti;

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

8. di dare atto che, come previsto dall’art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto si hanno i seguenti risultati:

- Presenti	n. 16
- Votanti	n. 16
- Astenuti	n. ==
- Favorevoli	n. 11
- Contrari	n. 5 (Biribò, Savelli, Papa, Roggi, Rappuoli)

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Edo Zacchei	IL SEGRETARIO Annalisa Chiacchio
--	---

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

